

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3723 Anno 2023

Presidente: FERRANTI DONATELLA

Relatore: SESSA GENNARO

Data Udiienza: 24/01/2023

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari

nel procedimento a carico di Soru Giuseppe, nato a Nuoro il 15/04/1971, avverso la sentenza emessa in data 29/09/2022 dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione;

visti gli atti;

udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;

lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, ha chiesto la revoca, nei confronti di Soru Giuseppe, della sentenza della Corte di cassazione del 29/09/2022 e l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Cagliari del precedente 31/05/2021 per essersi estinto il reato in conseguenza della morte del predetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso ex art. 625-*bis* cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 29/09/2022, con cui la Terza Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Soru Giuseppe nei confronti della sentenza



della Corte di appello di Cagliari del 31/05/2021, rappresentando che il ricorrente era deceduto il precedente 20/12/2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

La Corte di cassazione, pronunciata nei confronti dell'imputato dopo la sua morte, ha il potere-dovere di revocare, anche *ex officio*, la propria decisione con la procedura di cui all'art. 625-*bis* cod. proc. pen., posto che la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto e che incombe sul giudice penale l'obbligo, non codificato, ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità (in tal senso Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562-01).

L'esistenza in vita dell'imputato è, infatti, uno dei presupposti essenziali del processo penale, sicché la morte del predetto in epoca antecedente alla pronuncia determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo.

Alla stregua di quanto detto, la sentenza in data 29/09/2022 della Terza Sezione penale della Corte di cassazione dev'essere revocata, mentre quella emessa dalla Corte di appello di Cagliari il precedente 31/05/2021, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione del giudice di legittimità, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla posizione del Soru, per essersi estinti i reati a lui ascritti.

P.Q.M.

Revoca la sentenza emessa, nei confronti di Soru Giuseppe, dalla Terza Sezione penale della Corte di cassazione in data 29/09/2022 e, per l'effetto, annulla senza rinvio, limitatamente a tale imputato, la sentenza della Corte di appello di Cagliari del precedente 31/05/2021 per essersi estinti per morte del predetto i reati a lui ascritti.

Così deciso il 24/01/2023.